

## **Allegato B**

# **SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E PAGAMENTO**

## **1. Oggetto del disciplinare**

1.1 Il presente atto, predisposto ai sensi della DGR n.1514 del 18.12.2023 definisce le modalità per lo svolgimento, da parte di Artea, delle attività di liquidazione e per l'effettuazione dei controlli preliminari e successivi alla stessa in attuazione del bando di cui alla DGR 618 del 27.05.2024 e disciplina i conseguenti rapporti tra Regione Toscana e ARTEA medesima, fornendo le specifiche per lo svolgimento delle attività affidate a quest'ultima in qualità di organismo intermedio di controllo e pagamento.

## **2. Responsabilità di Artea**

2.1 ARTEA cura le attività e assicura lo svolgimento dei compiti richiamati al precedente paragrafo 1.1 e indicati nei successivi paragrafi.

## **3. Adempimenti di Regione Toscana e Artea**

3.1 Regione Toscana provvede:

- a rendere disponibili ad Artea le informazioni relative ai soggetti utilmente collocati in graduatoria necessarie ad essa per procedere alla liquidazione del contributo e alle attività istruttorie connesse, nonché ai controlli e alle verifiche successive;
- a dare notizia di eventuali scorrimenti della graduatoria nonché dell'avvenuta adozione degli atti di revoca anche adottate a seguito di rinuncia o di segnalazioni da parte di Artea;
- ad informare preventivamente Artea in caso di modifiche al disciplinare di cui al successivo articolo 11;
- ad ogni altro adempimento correlato allo svolgimento dei compiti di propria spettanza in relazione al bando e al presente disciplinare fra i quali quelli connessi al trattamento dei dati personali come disciplinato al successivo articolo 13;

3.2 Artea provvede:

- alle attività di gestione amministrativa e contabile come espressamente indicate ai commi da 1 a 4 del successivo articolo 5;
- all'erogazione del contributo come disciplinato ai sensi del successivo articolo 6;
- alla verifica in caso di possibile variante come indicato all'articolo 7 alla tenuta e conservazione della documentazione da essa ricevuta in ragione delle attività ad essa spettanti ai sensi del presente disciplinare;
- alle attività di reporting come disciplinata dal successivo articolo 10;

- ad ogni altro adempimento correlato allo svolgimento dei compiti di propria spettanza in relazione al bando e al presente disciplinare fra i quali quelli connessi al trattamento dei dati personali come disciplinato al successivo articolo 14.

#### **4. Presentazione documentazione**

4.1 ARTEA mette a disposizione il proprio sistema informativo, per le finalità indicate all'articolo 1 del bando di cui al paragrafo 1.1, affinché i soggetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi del bando medesimo possano provvedere all'inserimento e all'invio della documentazione necessaria al fine della liquidazione del contributo.

4.2 ARTEA acquisisce pertanto, mediante l'inserimento in detto sistema informativo da parte soggetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi del bando:

- atto di compravendita dell'immobile completo di repertorio e raccolta del notaio, timbrato dall'ufficio del registro o ricevuta di avvenuta registrazione, planimetrie catastali e APE;
- atto giudiziale di trasferimento dell'immobile debitamente registrato dal notaio da cui risulti l'importo di aggiudicazione al netto delle tasse (unicamente nel caso di immobili aggiudicati in asta giudiziale);
- conteggio delle imposte redatto dal notaio rogante o nel caso dell'asta dalla cancelleria del tribunale (ove applicabile);
- ogni altra informazione che debba ad essa essere comunicata ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del bando ai fini della liquidazione del contributo.

#### **5. Gestione amministrativa e contabile**

5.1 ARTEA svolge la gestione amministrativa e contabile delle attività conseguenti a detta presentazione documentale, come individuate ai sensi del bando di cui al precedente paragrafo 1.1.

5.2 ARTEA acquisisce dai suddetti soggetti, attraverso il sistema informativo, le informazioni e la documentazione necessarie ai fini della liquidazione del contributo assegnato come individuati all'art.7 commi 2 e 3 del bando di cui al precedente paragrafo 1.1. Procedo all'effettuazione dei controlli propedeutici alla liquidazione dei contributi sulla base di dette informazioni e documentazioni. Procedo altresì ai controlli successivi tra i quali in particolare quelli relativi al rispetto dei vincoli temporali di cui all'art.8 del bando medesimo.

5.3 In particolare ARTEA segnala tempestivamente a Regione Toscana nella persona del Responsabile del procedimento, come individuato all'articolo 14 del bando di cui al paragrafo 1.1, qualora presenti, i casi in cui:

- un soggetto utilmente collocato in graduatoria non abbia presentato la documentazione richiesta per la liquidazione entro i 12 mesi decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di approvazione del bando.

- la documentazione ricevuta da un soggetto utilmente collocato in graduatoria non consenta la liquidazione del contributo in oggetto per incompletezza, difformità dei contenuti rispetto alle indicazioni del bando o qualsivoglia altra ragione che a giudizio di Artea medesima, nella sua qualità di soggetto incaricato dello svolgimento dell'istruttoria per la liquidazione, sia considerata tale da pregiudicare - a meno di eventuali integrazioni, laddove possibili - la legittima erogazione del contributo ai sensi del bando medesimo.

- dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emergano elementi tali da comportare la decadenza del beneficio in conformità delle disposizioni del bando di cui al paragrafo 1.1.

5.4 Qualora la documentazione fornita risulti incompleta e integrabile, o comunque qualora si rendano necessari a giudizio di Artea chiarimenti da parte di un soggetto utilmente collocato in graduatoria, Artea stessa provvede a contattarlo utilizzando le informazioni dal medesimo inserite sul proprio sistema informativo all'atto dell'invio della documentazione

## **6. Erogazione del contributo**

6.1 ARTEA determina l'importo da erogare nel rispetto del bando, sulla base della documentazione e delle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 4.2 e dell'atto di concessione del contributo, predisponendo gli atti per il pagamento dello stesso.

6.2 ARTEA, in quanto Responsabile del pagamento, constatata congruità, correttezza e appropriatezza della documentazione ricevuta, eroga il contributo entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della suddetta documentazione, previa effettuazione dei controlli propedeutici alla liquidazione di cui al precedente paragrafo 5.2.

## **7. Verifica possibile variante**

7.1 ai sensi del bando, non sono consentite modifiche che implicino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità o la variazione di elementi sulla base dei quali vengono assegnati i punteggi, eccezion fatta per la possibilità, riconosciuta ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, di acquistare un immobile in un comune diverso da quello specificato nella domanda, unicamente nel caso in cui il comune di effettivo acquisto dell'immobile abbia, nella graduatoria regionale del disagio ex delibera regionale n.1429/2022 riparametrata su base 60, un punteggio pari o

superiore a quello del comune indicato nella domanda. Artea, nell'ambito delle verifiche sulla documentazione ricevuta, procede qualora il comune di acquisto dell'immobile risulti in atti differente da quello originariamente indicato nella domanda di contributo a controllare, nello specifico, che tale modifica risulti ammissibile ai sensi della condizione indicata al precedente capoverso.

## **8. Verifiche sull'attività**

8.1 Regione Toscana, nella persona del Responsabile del procedimento come identificato dal bando di cui al paragrafo 1.1, verifica il rispetto da parte di ARTEA di quanto previsto dal presente Disciplinare. A tal fine ARTEA mette a disposizione la documentazione richiesta e ogni informazione utile.

## **9.Tenuta e conservazione della documentazione**

9.1 Regione Toscana e ARTEA garantiscono, anche mediante sistema informativo, la raccolta, la conservazione e la disponibilità della documentazione acquisita in relazione al bando in oggetto per almeno dieci anni successivi alla adozione degli atti di liquidazione dei contributi, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa.

La decorrenza di detto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario.

I documenti sono conservati secondo le norme vigenti in materia.

## **10. Attività di Reporting**

10.1 ARTEA effettua nei confronti di Regione Toscana, nella persona del Responsabile del procedimento, attività di reporting relativa allo stato di avanzamento delle attività ad essa affidate a cadenza semestrale a far data dalla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, fermo restando la tempestività informativa necessaria nei casi di cui all'art.5 comma 3.

## **11. Modifiche al disciplinare**

11.1 Regione Toscana, informando preventivamente ARTEA, può modificare e/o integrare il presente Disciplinare qualora sopravvengano elementi normativi e/o necessità gestionali tali da richiedere mutamenti sostanziali nei contenuti dell'attività, nelle modalità o nelle condizioni di svolgimento o comunque quando tali modifiche e/o integrazione risultino opportune per il buon svolgimento delle attività stesse.

Il Responsabile del procedimento potrà, inoltre, impartire ad ARTEA, ad integrazione del presente disciplinare, ulteriori indicazioni operative che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento delle attività ad essa affidate.

## **12. Durata**

12.1 Il presente disciplinare avrà durata di anni 10 decorrenti dalla data dell'ultimo atto di liquidazione adottato da Artea. Eventuali proroghe potranno essere concordate e formalizzate fra le parti.

### **13. Costi**

13.1 Non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale per la gestione da parte di ARTEA delle attività previste nel presente disciplinare. ARTEA provvederà allo svolgimento di tale attività nell'ambito delle risorse già assegnate ad Artea con la DGR 1514/2023.

### **14. Restituzione somme non erogate**

14.1 Le risorse trasferite ad Artea e da essa non erogate alla data del 31 Agosto 2026 – come individuata dal comma 10 dell'articolo 3 del decreto DARA di ripartizione del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane quale termine ultimo per la conclusione degli interventi per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali 2023 - oppure recuperate a seguito di revoca, sono restituite a Regione Toscana.

### **15. Trattamento dati personali**

15.1 ARTEA deve rispettare le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che per lo svolgimento delle attività a lei affidate verranno effettuati nell'ambito della propria organizzazione e garantisce che i dati personali siano acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Disciplinare, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.

15.2 Rapporti fra il Titolare e il Responsabile del trattamento dati:

Regione Toscana, in relazione agli impieghi dei dati nell'ambito della propria organizzazione, assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti di ARTEA che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ARTEA assume la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

ARTEA dà atto di conoscere ed applicare, nell'ambito della propria organizzazione, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

### 15.3 Diritti ed obblighi del Responsabile del Trattamento:

- a Il Responsabile del trattamento è obbligato a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente disciplinare e soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- b adotta e mantiene aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della Giunta Regionale Toscana;
- c garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d fornisce per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- e nomina gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- f adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR; tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- g collabora alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- h si impegna ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- i Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico

riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

- j Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017;
- k il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;
- l su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- m si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- n si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Responsabile del trattamento;
- o è responsabile per quanto di propria competenza dell'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto disciplinare.

#### 15.4 Diritti e obblighi del titolare del trattamento

- a Il titolare del trattamento è responsabile di garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al GDPR e alle disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati dell'UE o degli Stati membri nonché a tutte le normative che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono tra Regione Toscana e ARTEA sulla base del presente Disciplinare;

- b E' altresì tenuto al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale e in materia di accesso, gestione e sicurezza dei dati;
- c Ha il diritto e l'obbligo di prendere decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali;
- d E' preciso dovere del titolare valutare e documentare quale sia la base giuridica più idonea rispetto al trattamento che intende porre in essere, potendo variare i diritti in capo all'interessato;Adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;
- e Al titolare del trattamento o a un suo rappresentante è inoltre consentito l'accesso per ispezionare, anche fisicamente, i luoghi in cui è effettuato il trattamento dei dati personali a opera del responsabile del trattamento, compresi le strutture fisiche e i sistemi utilizzati e collegati al trattamento. Tale ispezione è effettuata quando il titolare del trattamento lo ritiene necessario.

#### 15.5 Modalità e tipologia di dati oggetto di scambio.

Le modalità del trattamento dati sono le seguenti:

- trasmissione, accesso e consultazione;
- interoperabilità e cooperazione applicativa;
- condivisione e fruizione in Cloud.

Il tipo di dati personali oggetto del trattamento sono:

- Dati comuni, intendendosi, a titolo di esemplificazione, il nome, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono etc.;
- Dati giudiziari.

La tipologia del formato dei dati è rappresentato da testi ed immagini contenuti in documenti cartacei o digitali.

#### 15.6 Gli Interessati:

Il trattamento comprende le seguenti categorie di “**interessati**”:

- professionisti;
- titolari imprese;
- rappresentanti legali;
- personale dipendente;
- ditte interessate;
- persone fisiche.

L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all'accesso, il diritto di rettifica, il diritto di limitazione

del trattamento, il diritto alla cancellazione dei propri dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opposizione per motivi legittimi. Può inoltre proporre al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

#### 15.7 Periodo di conservazione, durata del trattamento:

Al termine della prestazione delle attività di competenza relative al trattamento dei dati personali e compatibilmente con la conservazione e la disponibilità della documentazione inerente l'intervento di cui all'art. 5 del presente Disciplinare, il Responsabile del trattamento, in base a quanto indicato dal Titolare, ha l'obbligo di cancellare tutti i dati personali trattati per conto del Titolare, certificando a quest'ultimo l'avvenuta distruzione o in alternativa restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

#### 15.8 Misure di sicurezza:

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ARTEA assicurerà l'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

- è applicata una procedura di profilazione per la gestione degli accessi utilizzando sistemi di verifica dell'identità attraverso l'uso di SPID e CNS;
- sono definiti precisi "Termini di utilizzo" per l'accesso degli utenti legittimati ai dati contenuti in anagrafe in conformità alle norme vigenti;
- gli accessi sono connessi ai ruoli e le responsabilità ricoperte nell'organizzazione;
- è effettuata regolare manutenzione del sistema informativo;
- canale di comunicazione HTTPS;
- capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- capacità di mantenere, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- adozione di sistemi di registrazione degli accessi, di riconoscimento delle intrusioni e di analisi dei *log* prodotti, i quali dovranno essere conservati su sistemi installati in zone della rete non direttamente raggiungibili da internet;
- idonea analisi dei rischi di tutte le risorse (*asset*) che costituiscono il sistema di gestione delle informazioni, al fine di comprendere le vulnerabilità, di valutare le possibili minacce e di predisporre le necessarie contromisure.

ARTEA si impegna altresì ad adottare ulteriori misure qualora fossero ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Disciplinare, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati (*Data Breach*) o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

#### 15.9 Obblighi del personale autorizzato:

ARTEA si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto del trattamento sia consentito solo a coloro che sono stati autorizzati e limitatamente nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del presente Disciplinare.

L'uso dei dati personali da parte di ARTEA dovrà rispettare gli stessi impegni assunti da Regione Toscana riguardo alla conformità legale del trattamento e alla sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia e ai rischi connessi.

ARTEA individua un proprio referente tecnico, responsabile dell'accesso, della gestione e della sicurezza dei dati e dell'applicazione delle relative norme, linee guida e regole tecniche, tenuto a comunicare tempestivamente a Regione Toscana, aggiornamenti, esigenze, problematiche, incidenti e quanto altro ritenuto necessario alla corretta gestione dei dati, al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

#### 15.10 Sub- responsabili

Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un congruo anticipo, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al

responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub- responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub- responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.